Al Sig. Sindaco del Comune di BORNO

OGGETTO: Domanda di inclusione nell'Albo dei PRESIDENTI di seggio elettorale, previsto dall' art. 1 della legge 21.3.1990, n. 53.

il/la sottoscritto/a	
	il
residente in BORNO - Via	n
Telefono casa	lavoro
Cellulare	e-mail
Professione	
	CHIEDE
	oo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di Presidente d i della legge 21.3.1990, n. 53.
A tale scopo dichiara, sott	o la sua personale responsabilità:
1) di essere iscritto/a nelle lis	ste elettorali di codesto Comune;
2) di essere in possesso de	el seguente titolo di studio:
conseguito nell'anno scolasti	co;
	a delle categorie elencate all'art. 38 del T.U. 361/1957 per la putati e all'art. 23 del T.U. 570/1960 per la elezione degli Comunale.
4) di avere già fatto parte di	seggio elettorale nelle seguenti elezioni:
	in qualità di
	in qualità di
Data	
	In fede
a) coloro che, alla data delle elezioni,	nte di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: abbiano superato il settantesimo anno di età; erno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; ervizio;

- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali o mandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 119 - 1. - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonchè in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. - I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

<u>D.P.R. n. 570/1960</u> **Art. 23** - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 96 - Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.